

REGOLAMENTO (CEE) N. 334/84 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 1984****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 267/84 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 317/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 267/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 267/84 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 31 del 2. 2. 1984, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1984, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :		
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati :		
	(I) Zuccheri bianchi :		
	(a) zuccheri canditi	34,35	
	(b) altri	35,21	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,3435
	B. Zuccheri greggi :		
	II. altri :		
	(a) zuccheri canditi	31,60 ⁽¹⁾	
	(b) altri zuccheri greggi	31,21 ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.